



VERBALE n. 1

del 9 gennaio 2023

Assemblea dei Soci

dell'Associazione "Insieme per l'Hospice" ETS

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **nove**, del mese di **gennaio**, alle ore 12,00, presso gli Uffici della sede Legale dell'Associazione Insieme per l'Hospice ETS in Piazza Cavalli 2 – Piacenza, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione.

Alle ore 12,00 sono presenti per l'Associazione Insieme per l'Hospice ETS gli Associati:

- Sergio Fuochi
- Fondazione di Piacenza e Vigevano nella persona del Presidente Ing. Roberto Reggi;
- Diocesi di Piacenza e Bobbio nella persona di Don Celso Dosi;
- Caritas Diocesana di Piacenza, nella persona del Presidente Signor Mario Idda;
- Lega Italiana per la lotta contro i tumori – sezione di Piacenza, nella persona del Presidente Dott. Franco Pugliese;
- Associazione "Amici dell'Hospice" di Borgonovo Val Tidone, nella persona della Consigliera Marina Molinari.

E' presente il Consiglio Direttivo nelle persone di: Dott. Sergio Fuochi – Presidente, Dott. Mario Idda, Dott. Franco Pugliese, Ing. Roberto Reggi. Assente giustificato Monsignor Luigi Chiesa.

Svolge le mansioni di Segretario la Dottoressa Vittoria Avanzi che assiste alla riunione, senza diritto di voto.

Risulta essere assente il Rappresentante dell'Associazione del Malato Oncologico sez. di Piacenza.

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Annamaria Marengi nella sua qualità di Revisore dei Conti.

La Segretaria prende atto che i voti rappresentati sono 6 su 7.

Primo punto all'Ordine del Giorno

Approvazione del verbale n. 4/2022 relativo all'Assemblea dei Soci dell'Associazione Insieme per l'Hospice ETS tenutasi il 30 marzo 2022.

Il Presidente pone la proposta ai voti dell'Assemblea e viene approvata **all'unanimità** dei Soci presenti.

- Secondo punto all'Ordine Giorno

Integrazione dello statuto, così come richiesto ai sensi dell'art.9 comma 3 e dell'art. 8 comma 5 del DM 106/2020 dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Il Presidente ricorda ai presenti che L'Ufficio Regionale del RUNTS con nota in data 20 dicembre 2022, ricevuta tramite posta certificata, ha richiesto, al fine di poter essere iscritti al Registro Unico, alcuni chiarimenti e integrazioni alla domanda inoltrata in data 22/11/2022 per l'iscrizione dell'Associazione Insieme per l'Hospice, oltre ad alcune modifiche da apportare all'art. 17 e 9 dello Statuto.

I chiarimenti e le modifiche devono essere apportate dall'Assemblea dei Soci ed inoltrate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra e pertanto entro il 20 gennaio 2023.

Ricorda altresì che per le modifiche statutarie, così come previsto dall'art. 16 dello statuto stesso, devono essere presenti i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati e le modifiche sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Successivamente il Presidente illustra le richieste di chiarimenti avanzate dall'Ufficio

Regionale.

Il primo chiarimento richiesto è quello relativo alla composizione del Consiglio Direttivo.

L'Ufficio Regionale osserva e precisa che l'Assemblea dei Soci deve avere una composizione pari ad almeno il doppio più uno dei membri dell'Organo Direttivo.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea dei Soci in data 29 novembre 2021 – Verbale n. 2 - ha nominato il Consiglio Direttivo composto da 5 membri così come di seguito indicato:

- ← Sergio Fuochi
- Mons. Luigi Chiesa
- Dott. Mario Idda
- Dott. Franco Pugliese
- Ing. Roberto Reggi

Pertanto, propone di modificare tale composizione **riducendo a tre membri** la composizione del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere Franco Pugliese auspica che nei prossimi mesi possano essere ammessi ulteriori Associati e che in tal caso, pur mantenendo inalterato il principio di alterità degli Organi, possa essere ampliata la composizione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente pone la proposta della riduzione della composizione del Consiglio Direttivo ai voti dell'Assemblea che viene approvata **all'unanimità** dei presenti.

Il Presidente propone inoltre di apportare le seguenti modifiche dello Statuto:

Art. 17 lett. A) comma 1: "L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un massimo di cinque membri compreso il Presidente"

sostituendolo con:

*Art. 17 lett. A) comma 1: "L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da **un minimo di tre membri** compreso il Presidente, **salvo il principio di alterità degli Organi**"*

Il Presidente pone la proposta ai voti dell'Assemblea e viene approvata **all'unanimità** dei

presenti.

Successivamente il Presidente propone la seguente ulteriore modifica all'art. 17:

Art. 17 lett. A) comma 2: "I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra i soci dell'Associazione; durano in carica 3 (tre) esercizi....."

sostituendolo con:

Art. 17 lett. A) comma 2: "I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra i soci dell'Associazione e loro rappresentanti salvo il disposto di cui al secondo comma dell'art. 18; durano in carica 3 (tre) esercizi....."

Il Presidente pone la proposta ai voti dell'Assemblea e viene approvata **all'unanimità** dei presenti.

Sempre all'art. 17, così come esplicitamente richiesto dall'Ufficio Regionale, il Presidente propone la seguente modifica dei commi 5 e 6:

Art. 17 – comma 5 "Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, il segretario, un Tesoriere."

Art. 17 – comma 6 "Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta."

sostituendoli con:

Art. 17 – comma 5 "Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere."

Art. 17 – comma 6 "Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri del Consiglio Direttivo, spetterà all'Assemblea nominare i sostituti secondo le indicazioni di cui all'art. 17 lett. A) comma 1 del presente Statuto e secondo il disposto di cui all'art. 26 comma 1 del Codice del Terzo Settore"



Il Presidente pone la proposta ai voti dell'Assemblea e viene approvata **all'unanimità** dei Soci presenti.

Inoltre, il Presidente propone la seguente modifica all'art. 9 – comma 4 – primo capoverso:

“L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 6 associati.”

sostituendolo con:

“L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 associati, compreso il Presidente”

Il Presidente pone la proposta ai voti dell'Assemblea e viene approvata **all'unanimità** dei Soci presenti.

Infine, il Presidente propone di introdurre all'art. 19 al primo comma la seguente frase:

“Il Segretario è nominato dall'Assemblea anche tra i non soci ed in tal caso partecipa all'attività del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea senza diritto di voto.”

Il Presidente pone la proposta ai voti dell'Assemblea e viene approvata **all'unanimità** dei Soci presenti.

Infine, il Presidente pone ai voti lo Statuto con le modifiche approvate nel presente verbale, la proposta viene approvata **all'unanimità** dei presenti.

- Terzo punto all'Ordine Giorno

Nomina del Nuovo Consiglio Direttivo

Dopo breve discussione l'Assemblea decide di nominare i Membri del Consiglio Direttivo così come di seguito indicato:

- Sergio Fuochi
- Mario Idda per la Caritas Diocesana di Piacenza
- Reggi Roberto per la Fondazione di Piacenza e Vigevano

La proposta viene posta ai voti dell'Assemblea e viene approvata **all'unanimità** dei presenti.

Infine, il Presidente propone all'Assemblea di nominare quale Segretaria dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo la Dott.ssa Vittoria Avanzi che parteciperà alle riunioni degli Organi in qualità di soggetto verbalizzante senza diritto di voto.

La proposta ai voti dell'Assemblea e viene approvata **all'unanimità** dei presenti.

Null'altro essendoci da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 13.00.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

allegato: Nuovo statuto con le modifiche approvate nella seduta odierna.





STATUTO
dell' Associazione
"Insieme per l'Hospice"
Ente del Terzo Settore (E.T.S.)

CAPO I

Disposizioni generali

Art.1 - Costituzione

È costituita l'associazione denominata "Insieme per l'Hospice", in questo Statuto successivamente indicata anche come "Associazione"

L'emblema dell'Associazione è costituito da un iris stilizzato contornato da striscie colorate con la scritta "La Casa di Iris"

L'Associazione, dalla data dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore, farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "ETS"

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Piacenza, Piazza Cavalli n. 2.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 3 – Principi associativi generali

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e sulla gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

Art. 4 Scopo e attività istituzionali

L'Associazione che non ha finalità di lucro persegue e sostiene in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, quali:

- interventi e prestazioni sanitarie a favore di persone affette da gravi patologie oncologiche o da altre malattie in guarigione.*
- attività prestazionali socio-sanitarie riferite ad azioni di coordinamento con i servizi sociali sempre a favore dei soggetti in precedenza citati.*

L'Associazione, per il tramite della struttura denominata "La Casa di Iris", sostiene e promuove direttamente o indirettamente, anche attraverso forme di collaborazione con altri enti o istituti, pubblici o privati, iniziative ed attività che abbiano per oggetto il sostegno e l'assistenza continuativa e non, a pazienti affetti da gravi patologie oncologiche o altre malattie in guarigione in forma avanzata ed ai loro familiari.

Obiettivi precisi dell'Associazione sono:

- 1. promuovere e sostenere la gestione dell'Hospice di Piacenza "La Casa di iris" quale centro residenziale finalizzato all'accoglienza, anche temporanea, di pazienti affetti da gravi patologie oncologiche o altre malattie in guarigione in forma avanzata, non assistibili a domicilio per le loro condizioni generali o per particolari situazioni familiari;*
- 2. contribuire a lenire, attraverso attività di volontariato presso la struttura, le sofferenze fisiche, psichiche e spirituali di questi ammalati;*
- 3. aiutare le famiglie ad assistere fino all'ultimo i propri cari;*
- 4. propagandare e sviluppare la cultura delle cure palliative con ogni mezzo idoneo.*

Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, senza scopo di lucro, le seguenti ulteriori attività:

- 1. organizzare conferenze e convegni che abbiano per oggetto tematiche inerenti ad attività relative alle cure palliative e più in generale alla gestione di strutture analoghe a La Casa di Iris.*
- 2. organizzare e gestire, anche con la collaborazione di soggetti terzi, eventi culturali o ricreativi finalizzati alla raccolta fondi e/o a promuovere la cultura del volontariato presso la struttura "La Casa di Iris"*
- 3. promuovere campagne di raccolta fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche*

essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

CAPO II

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5 – Patrimonio

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili anche occorrenti per lo svolgimento della propria attività;*
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di Bilancio;*
- c) da eventuali erogazioni, proventi, donazioni e lasciti;*
- d) dal fondo comune a norma dell'art. 37 del Codice civile ;*
- e) dalle quote associative;*
- f) dalle rendite patrimoniali;*
- g) dai contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;*
- h) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;*

Si compone di:

- a) un Fondo di Dotazione pari ad Euro 15.000,00.=, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.*

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro vincolato in un apposito conto corrente bancario.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo deve senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

- b) dai proventi di attività di fund raising*
- c) un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.*

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 4.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

I contributi straordinari elargiti dai soci o dalle persone fisiche o giuridiche sono accettati per l'Associazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 6) Scritture contabili e Bilancio

L'esercizio associativo è annuale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione.

Art.7 Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

CAPO III SOCI

Art. 8) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati le persone e gli enti che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati parte dei fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione sono stati ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri sociali dell'Associazione (libro dei volontari, libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta anche verbale al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione entro 24 ore dalla richiesta con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

L'associazione è composta da: soci fondatori, soci ordinari e soci benemeriti.

Sono soci fondatori le persone fisiche e gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, e tutti coloro che verranno ammessi successivamente con tale qualifica dall'assemblea.

Sono Soci Fondatori dell'Associazione: la Diocesi di Piacenza e Bobbio, la Fondazione di Piacenza e Vigevano, la Caritas Diocesana di Piacenza e Bobbio, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Sono soci ordinari e benemerenti le persone fisiche e gli enti che verranno ammessi a seguito di loro domanda rivolta all'assemblea che deciderà entro 60 (sessanta) giorni.

Sono soci Ordinari: Associazione Amici dell'Hospice di Borgonovo e Associazione Malati Oncologi Piacentini (AMOP) I soci concorrono a costituire il fondo di dotazione.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio per ciascuna categoria, nonché all'adempimento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio ovvero dallo statuto.

Art. 9 Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno **7** Associati **compreso il Presidente**. Se tale numero di soci viene meno esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in Assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato.

L'ammissione all'associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo salvo quanto stabilito al successivo articolo 10.

Art. 10) Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per estinzione della persona giuridica;
- c) per recesso o revoca. Il recesso deve essere comunicato con raccomandata a.r.. Il recesso con comunicazione ricevuta dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo, non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno. Il recesso ha effetto immediato;
- d) per morosità (nel pagamento della quota associativa annuale o nell'adempimento delle altre obbligazioni assunte nei confronti delle associazioni) o indegnità (in caso di attività pregiudievole all'associazione o di attività incompatibile con le finalità della stessa). L'esclusione per morosità ed indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci che dovrà adeguatamente motivare le sue decisioni;
- e) per comportamenti incompatibili con le finalità della Associazione. La decisione motivata, assunta dal Consiglio, con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, è inappellabile e comunicata per iscritto all'interessato dopo che al medesimo sia stata fatta comunicazione di atto di contestazione e che il Consiglio abbia valutato le deduzioni dell'interessato.

E' escluso qualunque rimborso ai soci in caso di perdita della qualità di socio.

In ogni caso di scioglimento del rapporto sociale, l'Associato non può vantare alcuna pretesa a carattere economico e/o patrimoniale nei confronti della Associazione.

Art. 11) Diritti

Gli Associati hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi (salvo quanto indicato al precedente art. 9)
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto (salvo quanto indicato al precedente art. 9)
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto
- e) essere informati sull'attività associativa
- f) esaminare i libri sociali

Art. 12 Doveri

Gli Associati sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa
- c) non compiere attiche danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione

Art. 13 Incompatibilità

Non possono essere Associati coloro che rientrano nel disposto di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 117/2017

Art .14) Volontari

L'Associazione si avvale nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

L'attività di volontariato viene svolta:

- all'interno da "La Casa di Iris" secondo accordi assunti con la Direzione Sanitaria;
- per la raccolta di fondi
- per le attività amministrative

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

CAPO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 - Gli organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Associati
- l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice Presidente
- Segretario;
- Tesoriere;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Organo di controllo

Nessun compenso è dovuto alle cariche associative di qualsiasi natura esse siano.

Art.16) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli Associati :

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori;
- approva il bilancio di esercizio e se del caso il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera le spese per iniziative non previste ed eccedenti l'ordinaria amministrazione, sono sempre deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
- determina l'ammontare delle quote associative annuali nonché di eventuali contributi una tantum e il termine entro cui le somme relative devono essere versate.
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Organo Amministrativo o in mancanza dal Vice Presidente, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni socio a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dal Socio indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;*
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;*
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.*

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 17 Consiglio Direttivo

A) Composizione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto **da un minimo di tre membri** compreso il Presidente, **salvo il principio di alterità degli Organi**.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra i soci dell'Associazione **e loro rappresentanti salvo il disposto di cui al secondo comma dell'art. 18**; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente e un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri **del Consiglio Direttivo, spetterà all'Assemblea nominare i sostituti secondo le indicazioni di cui alla Lett. A) del presente articolo e secondo il disposto di cui all'art. 26 comma 1 del Codice del Terzo Settore**.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.

La carica di consigliere è gratuita.

b) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

- determina l'ammontare delle quote associative annuali nonché di eventuali contributi una tantum e il termine entro cui le somme relative devono essere versate.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 18) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto dal Consiglio Direttivo anche tra i non associati che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente può assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'associazione

sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Art. 19 – Il Segretario

Il Segretario è nominato dall'Assemblea anche tra i non Soci, in tal caso partecipa all'attività del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea senza diritto di voto.

Il segretario è responsabile della gestione ordinaria della attività della Associazione, produce dei resoconti al Consiglio Direttivo sull'attività dell'associazione ed è in generale responsabile delle comunicazioni interne alla Associazione.

Il Segretario dura in carica due esercizi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

In caso di dimissioni del segretario o di revoca dello stesso, un nuovo segretario è nominato dal Presidente.

Ha la custodia e la diligente tenuta dei libri sociali.

Art. 20 - Il Tesoriere della Associazione

Il Tesoriere è responsabile della cassa e propone le iniziative per il finanziamento dell'Associazione, propone inoltre al Consiglio Direttivo, l'ammontare della quota associativa annuale.

Resta in carica per due esercizi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

Il fondo comune dell'Associazione, costituito dalle quote di adesione, da proventi di iniziative di autofinanziamento e da ogni altro contributo, è amministrato dal Tesoriere.

Il Tesoriere è responsabile della raccolta e della custodia delle quote di adesione e degli altri contributi, nonché dell'esecuzione delle spese.

CAPO VII REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art.21)Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

CAPO IX ORGANO DI CONTROLLO

Art. 22) Organo di controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra-triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 23) Libri sociali

L'associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;*
- b) il libro degli associati*
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;*
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.*

I libri sociali sono tutti conservati presso la sede dell'Associazione

CAPO X NORME FINALI

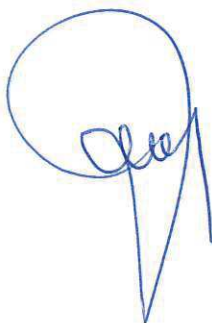
Art. 24 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci.

CAPO IX RINVII

Art. 26- Disposizioni Finali

Per tutto quanto non espressamente disposto dallo statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in particolare al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e sue successive modificazioni.



3 95 17/01/2023

0,00 TGX23L000095000RI
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TGX